

Meno elusione con la svolta europea sull'Iva

di **Raffaele Rizzardi**

Il Consiglio dei ministri economici della Ue (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ha approvato il progetto di due nuove direttive in materia di Iva, relative al luogo di tassazione delle prestazioni di servizi, una per quelli destinati alle imprese e l'altra per i servizi ai consumatori finali. Si tratta della prima importante innovazione dopo l'entrata in vigore del Testo unico europeo, rappresentato dalla direttiva 2006/112/Ce.

La territorialità delle prestazioni di servizi ha sempre dato luogo a incertezze, con il rischio di duplicazioni o salti d'imposta. Un altro elemento di criticità del sistema riguarda lo shopping possibile tra la disciplina del Paese del prestatore di quella del Paese dell'utilizzatore del servizio, nel caso in cui le regole fossero divergenti. Il caso più significativo riguarda il noleggio a lungo termine dei mezzi di trasporto. Il criterio generale dell'attuale direttiva è l'applicazione dell'Iva nel Paese dell'impresa che concede il veicolo in locazione. In questo senso si esprime il "considerando" n. 21 della direttiva, affermando l'opportunità di localizzare queste prestazioni di servizi nel luogo dove è stabilito il prestatore del servizio. Se l'utilizzatore è un'impresa domiciliata in un Paese che limita la detrazione dell'Iva sui veicoli, il gioco è molto facile: noleggiare l'auto in uno Stato che consenta la detrazione totale ai propri contribuenti, ricevendo così una fattura con l'Iva estera che, per l'ottava direttiva (l'arti-

colo 38-ter del Dpr 633/72), viene interamente rimborsata dall'amministrazione finanziaria di tale Stato.

Nella nuova direttiva per i servizi ai soggetti d'imposta, il luogo di tassazione sarà collocato nel Paese dell'utilizzatore, che - in regime di reverse charge - calcolerà l'Iva a proprio debito, detraendo l'imposta solo nella misura consentita dal proprio ordinamento.

Più complessa sarà l'introduzione dei nuovi criteri di individuazione del luogo di tassazione per i servizi ai consumatori, con la previsione di tempi più lunghi rispetto alla decorrenza generale del 1° gennaio 2010. La direttiva prevede, relativamente a telecomunicazioni, tv a pagamento e servizi resi in forma elettronica, il cosiddetto "one-stop-shop", cioè l'iscrizione in un solo ufficio, al quale verranno comunicati distintamente i corrispettivi dei servizi resi ai consumatori dei singoli Stati. L'Iva sarà calcolata con le aliquote proprie di ciascuno Stato, ma il versamento avverrà all'unico ufficio di iscrizione, che provvederà a distribuire il tributo ai singoli Stati. È lo stesso sistema adottato per i servizi resi in forma elettronica, in provenienza da Stati extra-comunitari.

Questa regola di semplificazione sarebbe utile anche per la vendita di beni a consumatori finali a mezzo internet, che al momento richiede l'apertura di tante partite Iva, quanti sono gli Stati verso cui vengono fatte cessioni superiori alla soglia fissata da ciascun Paese, ma le nuove direttive si occupano solo delle prestazioni di servizi.